

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1994

Risoluzione sul traffico illecito di materiale nucleare

Annunziata l'8 novembre 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 2B, 3B, 7A, 8A e 100A del Trattato CE nonché K.1, K.3, parr. 1 e 2 e K.6 del Trattato UE

viste le raccomandazioni sulla criminalità organizzata internazionale, del Consiglio « Giustizia e Affari Interni », adottate il 29 e 30 novembre 1993 nonché le conclusioni della Presidenza al Consiglio europeo di Corfù,

vista la Dichiarazione di Berlino dell'8 settembre 1994 sul potenziamento della cooperazione nella lotta alla criminalità legata alla droga e alla criminalità organizzata in Europa,

A. rammentando che, come per il traffico internazionale di droga, è indispensa-

bile prendere in considerazione tutti gli aspetti di tale « mercato », agendo sul lato sia dell'offerta che della domanda di prodotti fissili, concentrando le indagini tanto sui circuiti di contrabbando dei materiali quanto sul riciclaggio di denaro e le reti di rivendita,

B. allarmato per i rischi che comporta per l'umanità il traffico illecito di plutonio e uranio arricchito, e facendo rilevare che i pericoli più immediati non risiedono nell'esplosione di una bomba atomica ma iniziano con la produzione stessa di questa sostanza altamente tossica, la sua manipolazione, il suo trasporto (o la sua circolazione durante le operazioni di contrabbando) e il relativo trattamento,

C. constatando che il fallimento di un sistema basato sulla mancata separazione

tra gli scopi civili e militari del settore nucleare ha portato a una situazione di grande pericolo per quanto riguarda sia la gestione degli impianti nucleari che il controllo delle sostanze radioattive,

D. rilevando con viva preoccupazione il numero crescente dei casi di furto e traffico illecito di materiale radioattivo e nucleare e la minaccia che tali fenomeni rappresentano per la sicurezza dei cittadini,

1. persuaso che la gravità del fenomeno esiga urgentemente una soluzione del problema a livello dell'Unione, attira innanzitutto l'attenzione della Commissione sul fatto che

secondo il testo dell'articolo 3B, secondo comma, del trattato CE, la dimensione transnazionale del problema fa sì che « gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario »,

nella fattispecie, l'azione risponde ai criteri di necessità, efficacia e proporzionalità ai fini dell'applicazione dell'articolo 7A del trattato;

2. chiede che la Commissione si serva del diritto di proposta conferitogli dall'articolo K.3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per presentare al Parlamento e al Consiglio una strategia globale di lotta contro il traffico illecito internazionale di prodotti fissili, garantendo nel contempo un forte impegno ai fini dell'esercizio di un controllo democratico dei materiali fissili su scala mondiale, e che, in sede di Unione europea, i risultati di tale controllo vengano regolarmente comunicati al Parlamento europeo;

3. chiede al Consiglio che gli scambi di informazioni in materia rientrino nelle competenze di EUROPOL, secondo il disposto dell'articolo K.1, paragrafo 9, del trattato e chiede che per tale organo sia

previsto un controllo politico del Parlamento europeo, con la competenza della Corte di giustizia per gli aspetti giudiziari;

4. chiede al Consiglio di far rientrare il traffico illecito di materiale nucleare tra le « forme gravi di criminalità internazionale » di cui all'articolo K.1, paragrafo 9, del trattato sull'Unione europea;

5. chiede che le strutture già esistenti nel quadro delle competenze CEEA vengano rinforzate, istituendo un controllo parlamentare effettuato dal Parlamento europeo, e che il varo di azioni preventive contro il traffico illecito di materiali nucleari divenga una componente delle relazioni esterne dell'Unione con i paesi più suscettibili di essere interessati da tale traffico;

6. chiede una rapida iniziativa dell'Unione europea finalizzata a indurre la conferenza di verifica sull'applicazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, che si terrà nell'aprile 1995, a prevedere lo stoccaggio, la gestione e il controllo internazionali per tutti i quantitativi separati di plutonio — sia civile che militare — attualmente esistenti — e ad adottare disposizioni che obblighino tutti gli Stati firmatari — incluse le 5 potenze nucleari — a consentire regolari ispezioni e controlli da parte della AIEA in tutti i loro impianti nucleari civili e militari (ivi compresi quelli di Cheliabinsk, Krasnoïarsk 26 e Tomsk 7) e a impegnarsi a vietare in maniera assoluta gli esperimenti nucleari;

7. propone che gli Stati membri della CSI creino un'organizzazione di sicurezza nucleare (Cisatom) sul modello della CEEA, che potrebbe ricevere assistenza finanziaria e tecnica dalla Comunità;

8. propone di utilizzare gli accordi dell'Unione europea con gli Stati dell'Europa centrale e orientale, per garantire i controlli sui materiali fissili in stretta collaborazione con la CEEA, anticipando così in qualche modo l'adesione di tali paesi;

9. constata con sorpresa che, nel momento in cui si fa sentire in tutta la sua gravità il problema del traffico dei materiali fissili, la linea di bilancio B4-2001 (« formazione e reinserimento professionale di esperti in materia di sicurezza nucleare provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale e dalla Comunità di Stati indipendenti »), creata per iniziativa del Parlamento europeo dopo la sua risoluzione del 9 aprile 1992 sulla sicurezza nucleare nei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti (1) e che assegna 1.000.000 ECU alla formazione e al reinserimento professionale di esperti in materia di sicurezza nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della CSI, rechi un semplice « per memoria » nel progetto preliminare di bilancio per il 1995 e invita le autorità finanziarie a riconsiderare la soppressione di tale voce e ripristinare lo stanziamento;

10. chiede inoltre che l'Unione europea dia un contributo finanziario, segnatamente mediante i programmi PHARE e TACIS, al rafforzamento delle autorità di sorveglianza indipendenti e tecnicamente competenti degli Stati dell'Europa centrale e orientale e dell'ex URSS;

11. chiede che vengano intrapresi immediatamente i massimi sforzi scientifici in ordine alla distruzione delle armi nucleari, per evitare che gli enormi quantita-

tivi di plutonio accumulati possano dar vita ad arsenali nucleari;

12. chiede che l'Unione europea dia il suo contributo a un programma di chiusura immediata degli impianti nucleari riconosciuti come particolarmente pericolosi dei paesi della CSI, nonché a un programma di gestione dei siti di stoccaggio dei residui radioattivi e delle attrezzature nucleari obsolete;

13. chiede, come suggerito dalla Commissione, che l'Unione europea contribuisca all'istituzione e alla gestione di un vero e proprio sistema di controllo e contabilità dei materiali nucleari, sia a livello nazionale che di singole centrali, nonché alla formazione di ispettori e operatori negli Stati dell'Europa centrale e orientale e dell'ex URSS;

14. propone l'istituzione di una commissione temporanea, con la partecipazione di tutte le commissioni interessate, con il compito di elaborare una posizione coordinata sulla Comunicazione della Commissione;

15. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'AIEA nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati candidati.

ENRICO VINCI
Segretario generale

URSULA SCHLEICHER
Vicepresidente

(1) GU C 125 del 18 maggio 1992, pag. 244.

